



COMUNE DI GENOVA

Direzione Demanio e Patrimonio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 1954

ADOTTATO IL 23/04/2024

ESECUTIVO DAL 23/04/2024

OGGETTO: CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME GESTITE DA SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

VISTI

- gli artt. 36 e 37 Cod. Nav.;
- la L. 7.8.1990 n. 241;
- il D.L. 400/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.1993, n. 494;
- l'art. 105, comma 2, lett. l) D. Lgs. 112/1998;
- la L. Regione Liguria 13/1999;
- l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE;
- il D.L. 30.12.2010 n. 194;
- l'art. 16 D.Lgs. 26.3.2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- la L. Regione Liguria 26/2017;
- la L. Regione Liguria 40/2009;
- la L. 86/2019;
- la L. 145/2018;
- la L. 5.8.2022, n. 118;
- il D.L. 29.12.2022, n. 198 conv. con modificazioni dalla L. 24.2.2023, n. 14;
- l'art. 107 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- l'art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Genova aggiornato con D.G.C. n. 205 del 30.11.2023;
- la D.G.C. 4.2.2021 n. 1;

- la D.G.C. 22.12.2023 n. 225;

PREMESSO CHE

- la tematica della durata delle concessioni demaniali marittime e della compatibilità di quest'ultima con l'ordinamento eurounitario è da tempo oggetto di molteplici interventi normativi e giurisprudenziali che ne hanno accentuato gli aspetti di complessità sotto il profilo gestorio da parte degli enti concedenti ai quali competono, appunto, le funzioni amministrative in materia demaniale;
- difatti, le concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative – nell'ambito del quale rientrano (ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 400/1993) anche quelle con finalità sportive dilettantistiche – sono state automaticamente e a più riprese prorogate quanto alla loro durata: dapprima, con D.L. n. 194/2009, al 31.12.2020, successivamente (con L. 145/2018 art. 1, commi 675 e ss. e dall'art. 182 del D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio) al 31.12.2033 e, infine, al 31.12.2023, con possibilità riconosciuta (art. 3, c. 3 L. 5.8.2022, n. 118) in capo all'Autorità competente all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica in presenza di *"ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023"* di *"differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024"* (termini questi, invero, differiti - per effetto D.L. 29.12.2022, n. 198, conv. con L. 24.2.2023, n. 14 c.d. decreto Milleproroghe – rispettivamente al 31.12.2024 e 31.12.2025, ma dichiarati dalla giurisprudenza amministrativa in contrasto con la normativa europea, con conseguente obbligo di disapplicazione da parte di *"qualunque organo di Stato"* (Cons. Stato, sez. VI, 1.3.2023, n. 2192, in senso conforme Cons. Stato, sez. VI, 28.8.2023, n. 7992));
- peraltro, ai sensi dell'art. 4 della L. 5.8.2022, n. 118, il Governo, (c. 1) *"al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale (...)"*, era stato delegato ad adottare *"entro sei mesi [n.d.r. poi prorogati di ulteriori cinque mesi per effetto del D.L. 29.12.2022, n. 198, conv. con L. 24.2.2023, n. 14 (c.d. decreto Milleproroghe)] dalla data di entrata in vigore della presente legge (...) uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro"* anche al fine di definire (c. 2 lett. e) *"una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni"*;
- in tale complesso scenario, il Comune di Genova – al fine di evitare situazioni di occupazione abusiva del demanio marittimo, nonché i potenziali pregiudizi che deriverebbero dalla mancata utilizzazione del bene demaniale – è recentemente intervenuto per quanto concerne l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-balneare, dando con D.G.C. 225/2023 ulteriore corso alle procedure comparative già avviate nel 2021 con D.G.C. 18/2021 e *"avvalendosi, in ragione dell'oggettiva impossibilità di concludere le procedure selettive entro il 31.12.2023, della facoltà di cui all'art. 3 c. 1 della L. n. 118 del 5.8.2022, differendo il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle predette procedure e, in ogni caso, non oltre il 31.12.2024, salvo che medio tempore intervenga successiva normativa di contenuto diverso"*;
- come noto, anche le concessioni demaniali marittime per finalità sportive dilettantistiche, ivi comprese quelle gestite dalle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche ("RASD") di cui al D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, devono essere rilasciate o rinnovate, analogamente a quanto previsto per le concessioni per finalità turistico-balneari, *"mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e*

di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento” (art. 3, c. 2 L. 5.8.2022, n. 118);

CONSIDERATO CHE

- nonostante sia ampiamente decorso il termine di validità della delega legislativa, i decreti legislativi i quali avrebbero dovuto indicare la normativa uniforme in materia di procedure selettive anche per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime aventi finalità sportive senza scopo di lucro non sono stati ancora adottati;
- tuttavia, è notizia recente che il Governo, come dichiarato dal Ministro dell'Economia in riscontro ad una interrogazione svolta nella seduta della Camera dei Deputati del 19.3.2024, ha proceduto, stante l'importanza sociale delle attività sportive amatoriali, tramite il Ministero per lo Sport e i Giovani, all'istituzione di un *“tavolo tecnico che, all'esito del confronto con le altre amministrazioni competenti nazionali europee, proporrà un intervento normativo volto esclusivamente alla disciplina delle concessioni assegnate per le attività sportive amatoriali, e dei relativi canoni, svolte da associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che perseguono esclusivamente o prevalentemente finalità sociali e ricreative”*;
- difatti, la peculiarità e valenza anche sociale che le concessioni demaniali per finalità sportive dilettantistiche, pur rientrando tra le concessioni con finalità turistico-ricreative (art. 1 D.L. n. 400/1993), rivestono e la loro rilevanza pubblicistica, sottesa all'utilità collettiva dello svolgimento dell'attività sportiva, risulta:
 - consacrata a livello costituzionale dal novellato – per effetto della L. Cost. n. 1 del 26.9.2023 – art. 33 Cost., c. 7 laddove prevede che *“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”*;
 - riconosciuta dalla legge regionale della Liguria 7 ottobre 2009, n. 40 che, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale in materia di pratica sportiva, ha riconosciuto con l'art.4, tra le discipline sportive di tradizione ligure, il canottaggio a sedile fisso e mobile, la vela, la pesca sportiva e le attività subacquee, pertanto destinatarie di specifiche tutele di salvaguardia dell'identità culturale e delle tradizioni popolari e marinare;
 - *per tabulas* anche dagli statuti delle società e associazioni sportive dilettantistiche e dei relativi Organismi Sportivi di affiliazione riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”) e quelli riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico (“CIP”);
 - nonché valorizzata anche al Considerando 35 della Direttiva Servizi 2006/123/CE (cd Bolkestein);
- peraltro, di tale connotazione sociale, che caratterizza specificatamente le attività sportive senza scopo di lucro, deve essere tenuto conto nella declinazione della disciplina delle procedure comparative volte all'assegnazione delle concessioni demaniali marittime in questione, come peraltro previsto dall'attuale cornice normativa:
 - eurounitaria, laddove l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, al terzo comma sancisce che *“gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario”*;
 - nazionale, poiché l'art. 16, c. 2, del D.Lgs. 59/2010 di Attuazione della Direttiva 2006/123/CE, in conformità a quanto sancito alla predetta direttiva, prevede che le autorità competenti nel fissare le regole della procedura di selezione possano *“tenere conto di considerazioni di*

salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario";

- pertanto, in ragione della summenzionata valenza pubblicistica e sociale che rivestono le concessioni demaniali per finalità sportive dilettantistiche, in attesa dell'emanazione a livello statale delle norme di legge di dettaglio, anche ai fini della valida prosecuzione del rapporto concessorio e della attività nel corrente anno solare, si ritiene necessario avviare la procedura ad evidenza pubblica in oggi impostata,

DATO ATTO CHE

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Dott. Claudio Bondone, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- il presente provvedimento non comporta oneri finanziari e conseguentemente non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa previsto dal D. lgs. 267/2000;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 *bis* del d.lgs. 267/2000;

Per i motivi di cui in premessa

D E T E R M I N A

1. di assegnare a tutti gli attuali titolari di concessioni demaniali marittime aventi finalità sportive e sociali senza scopo di lucro il termine del **15.7.2024** per la presentazione dell'istanza di rinnovo ai sensi degli artt. 36 e 37 Cod. Nav. e della L.R. n. 26/201, secondo il modello allegato al presente provvedimento [Allegato 1], delle quali, ove presentate, verrà data adeguata pubblicità ai sensi dell'art. 18 Reg. Es. Cod. Nav., procedendo:
 - a. in caso di istanze concorrenti, alla redazione e pubblicazione di bandi per la nuova assegnazione delle concessioni in questione in conformità con la disciplina di cui al vigente Codice della Navigazione e ai principi di cui all'art. di cui all'art. 4, c. 2, lett. e) L. 118/2022;
 - b. in ogni caso, ai fini dell'assegnazione, alle opportune verifiche circa l'effettivo possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla vigente normativa ai fini dell'esercizio delle attività sportivo dilettantistico amatoriali senza scopo di lucro;
2. di stabilire che, in caso di mancata presentazione delle istanze di rinnovo di cui al precedente punto 1), si proceda con la redazione e pubblicazione di bandi per la nuova assegnazione delle concessioni in questione;
3. di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 c. 1 della L. n. 118 del 5.8.2022, differendo il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle predette procedure e, in ogni caso, non oltre il 31.12.2024, salvo che *medio tempore* intervenga successiva normativa di contenuto diverso;
4. di demandare all'Ufficio Demanio la notifica a mezzo PEC del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del D. Lgs 267/2000.

II DIRETTORE

Ing. Giacomo Chirico

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Marca
Amministrativa
da €. 16,00

AL COMUNE DI GENOVA

Direzione Demanio e Patrimonio
Ufficio Valorizzazione Demanio Marittimo
Via di Francia, 1
16149 Genova

Il/La sottoscritto/a _____

_____ nato/a a _____ il _____

residente a _____ C.A.P. _____ in via _____ n. _____

cod. fisc. _____ tel. _____ fax _____

(se soggetto collettivo), nella qualità di _____

della società/associazione _____

con sede a _____ C.A.P. _____ in via _____ n. _____

partita IVA _____ tel. _____ fax _____

ch i e d e

ai sensi del Codice della Navigazione il rinnovo della **concessione demaniale marittima** n. _____ anno _____ identificata con la sigla _____ per il periodo dal _____ al _____ sita in _____ per realizzare o mantenere le seguenti opere _____.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

d i c h i a r a

- di impegnarsi a presentare i modelli di domanda di rilascio di concessione demaniale marittima richiesti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicati sul sito SID (<https://www.sid.mit.gov.it/login>), corredati da relative planimetrie, nonché a corrispondere anticipatamente (ex art. 16 Reg. Cod. Nav.) il canone nella misura che sarà indicata dall'Amministrazione e la relativa cauzione (ex art. 17 Reg. Cod. Nav.);
- che nei confronti del richiedente non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia");

- che il richiedente non è incorso nell'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del Decreto Legislativo 08/06/2001, n. 231;
- di essere a conoscenza che l'istanza di rinnovo verrà pubblicata mediante avviso pubblico e che qualora pervengano istanze concorrenti, verrà svolta una procedura comparativa per il rilascio della concessione.

Data _____

Firma _____

Documentazione da allegare alla domanda:

1. Copia di un documento di riconoscimento della persona fisica /rappresentante legale che sottoscrive l'istanza.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informa che:

- i dati personali conferiti attraverso la presente modulistica saranno trattati al solo fine dell'espletamento della procedura di rinnovo e alla successiva eventuale procedura comparativa, limitatamente al tempo necessario a detto fine;
- i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione del procedimento per il quale sono richiesti e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- il conferimento dei dati presenti nella suddetta modulistica è indispensabile e il loro mancato inserimento non consente di completare l'istruttoria necessaria per il rilascio del provvedimento;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del GDPR) contattando il Responsabile della protezione dei dati (e-mail: rpd@comune.genova.it; pec: dpo.comge@postecert.it) del Comune di Genova;
- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste ed indicate sul sito del Garante per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it), ovvero di proporre ricorso presso le opportune sedi giudiziarie;
- Titolare del trattamento è il Comune di Genova, con sede a Genova via Garibaldi 9 – tel. 0105571111 indirizzo e-mail: urpgenova@comune.genova.it casella di posta certificata (PEC) comunegenova@postemailcertificata.it.